

COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail: comune.paesana@isiline.it

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n...51... del 25/07/2005....

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e soggetto passivo

Art. 2 - Classificazione del Comune

Art. 3 - Forme di gestione del servizi

CAPO II – CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 4 – Definizioni

CAPO III – NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA’ CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

Art. 5 - Collocazione vietata

Art. 6 - Collocazione fuori centro abitato

Art. 7 - Collocazione in centro abitato

Art. 8 – Inserimento ambientale delle costruzioni

Art. 9 - Dimensioni delle sporgenze

Art.10 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

Art. 11 - Pubblicità itinerante

Art. 12 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

Art. 13 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e Norme per la circolazione stradale

Art. 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Art. 15 - Caratteristiche particolari delle insegne

Art. 16 - Caratteristiche delle tende e bacheche

Art. 17 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Art. 18 - Targhe pubblicitarie

Art. 19 - Pubblicità fonica

Art. 20 - Strade ed Enti proprietari

Art. 21 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Art. 22 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Art. 23 – Pubblicità sanitaria.

Art. 24 – Pubblicità all’interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

CAPO IV – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’.

Art. 25 - Modalità di applicazione dell’imposta

Art. 26 – Pubblicità ordinaria

Art. 27 – Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 28 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 29 - Pubblicità varia

Art. 30 – Riduzioni dell’imposta

Art. 31 – Esenzioni dell’imposta

CAPO V- PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 32 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

Art. 33 - Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 34 – Termine per la definizione del procedimento

Art. 35 - Collocamento in opera della pubblicità e rimozione anticipata
Art. 36 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 37 - Scadenza dell'autorizzazione

Art. 38 - Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
Art. 39 - Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
Art. 40 - Subingresso nell'autorizzazione
Art. 41 - Adempimenti dell'ufficio
Art. 42 - Limitazioni e divieti di installazioni di mezzi pubblicitari
Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione

CAPO VI - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 44 - Pagamento dell'imposta

CAPO VII - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45 - Soggetto passivo
Art. 46 - Servizio delle pubbliche affissioni
Art. 47 - Diritto sulle Pubbliche affissioni
Art. 48 - Maggiorazioni di tariffa
Art. 49 - Riduzione del diritto
Art. 50 - Versamento del diritto
Art. 51 - Esenzioni dal diritto
Art. 52 - Modalità per l'espletamento del servizio
Art. 53 - Annullamento della Commissione
Art. 54 - Sostituzione manifesti
Art. 55 - Consegna materiale da affiggere

CAPO VIII - NORME COMUNI - SISTEMA SANZIONATORIO E CONTENZIOSO

Art. 56 - Rettifica od accertamento d'ufficio
Art. 57 - Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 58 - Sanzioni amministrative
Art. 59 - Rimborsi
Art. 60 - Gestione contabile delle somme riscosse
Art. 61 - Contenzioso
Art. 62 - Rinvii
Art. 63 - Rinvio dinamico
Art. 64 - Pubblicità del regolamento
Art. 65 - Entrata in vigore

Schema 1 – di ISTANZA di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari

Schema 2 - COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO (IN RIFERIMENTO ALL’ISTANZA)

Schema 3 - di AUTORIZZAZIONE all’installazione dei mezzi pubblicitari

Appendice - Riferimenti normativi – Nuovo Codice della Strada

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto del Regolamento e soggetto passivo

1. Il presente Regolamento disciplina nell’ambito del territorio comunale l’esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l’applicazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. , dello Statuto, dei regolamenti comunali.
2. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
3. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 2 – Classificazione del Comune (art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini dell’art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 il Comune di Paesana appartiene alla Classe V (popolazione inferiore ai 10.000 abitanti).

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi (art. 25 del D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell’imposta è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 1993/507:
 - a) in forma diretta. La gestione diretta può essere disposta anche in forma associata con altri enti locali;
 - b) mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e successivo D.M. 289/2000;
 - d) mediante concessione a concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.88, n. 43;
 - e) mediante concessione a soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 446/1997.
2. La Giunta Comunale stabilisce la gestione.

Capo II – CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “ **Insegna di esercizio**”: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano come al successivo **comma 6**.
 - b) “ **Preinsegna**” : una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
 - c) “**sorgente luminosa**”: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
 - d) “**Cartello**”: quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull’esistente (cartello a parete).
 - e) “**Striscione, Locandina, Stendardo e Bandiera**”: l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La Locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
 - f) “**Segno Orizzontale Reclamistico**”: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - g) “**Impianto Pubblicitario di Servizio**“: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
 - h) “**Targa di esercizio**”: la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui al successivo comma 4, nel caso in cui l’attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
 - i) “**Targa Pubblicitaria**”: è definita come targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività, o dalle relative pertinenze accessorie.

- j) **“Bacheca”**: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie nonché all’esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
- k) **“Tende”**: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- l) **“Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotto che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
- m) **“Impianto di insegne o targhe coordinate”**: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 8.
- n) **“Vetrofania”**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- o) **“Manifesto”**: si intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.
- p) **“Impianto di pubblicità o propaganda”**: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.
2. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costruiti.
3. **La pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).
4. **Per pertinenze accessorie** si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività, poste a servizio, anche non esclusivo di essa.
5. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
5. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
- 6.a) **Bandiera orizzontale** (in aggetto da una costruzione);
- 6.b) **Bandiera verticale** (in aggetto da una costruzione);
- 6.c) **Frontali**;
- 6.d) **A tetto**, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali commerciali;
- 6.e) **Su palina** (insegna collocata su supporto proprio).

6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
 - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
7. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costruiti.
8. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).
9. Ai fini del presente Regolamento, i "publibus" – "pubblicamion" – "pubbliauto" (automezzi in sosta prolungata), sono equiparati a tutti gli effetti ai cartelli pubblicitari e ad essi si applica l'imposta della pubblicità.

CAPO III – NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

Art. 5 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m.4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche, la segnaletica stradale e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni come definiti dal precedente articolo 4,

comma 2, e' sempre vietata sulle aree private.

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 15, 4° comma.

Art. 6 - Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml 3 dal limite della carreggiata;
- ml 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- ml 150 prima dei segnali di indicazione;
- ml 100 dopo i segnali di indicazione;
- ml 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- ml 300 dalle intersezioni;
- ml 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- ml 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 5, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Art. 7 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni,
- ml 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- ml 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- ml 3 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- ml 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- ml 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- ml 3 dal limite della carreggiata.

- Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per uno spazio totale di 20 m. per impianti di affissione tipo poster e 10 m. per gli altri impianti ; le serie devono essere distanti tra di loro almeno 50 m.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 12, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia

dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o in allineamento a filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a filari di alberi e recinzioni, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Art 8 – Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inseriti armonicamente nel contesto ambientale. Fermo restando quanto stabilito dal presente Regolamento per quanto riguarda la rimozione dei mezzi ed impianti pubblicitari installati in assenza di autorizzazioni, ovvero per inosservanza a fasce di rispetto, ovvero per inosservanza alle norme in materia di codice della strada ovvero per inosservanza a prescrizioni ambientali, paesaggistiche, o per omessi pagamenti, l’Autorità comunale, ordina la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture ecc.. che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

Art. 9 - Dimensioni delle sporgenze

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende, insegne ed altri corpi aggettanti; i bow window, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

2. Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m. per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m. dal piano stradale;

b) 1,20 m. per tende parasole che non possono superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m. dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;

c) 0,20 m. per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 4,00 m.;

3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità Comunale anche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 10 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

2. L'approvazione di tali piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 11 - Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 12 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Devono essere autorizzati dal Comune cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal presente Regolamento, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti anche secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico ed Edilizio.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc..o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentante di queste ultime.
3. E' consentita l'esposizione massima di n.20 cartelli per manifestazioni che hanno luogo nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e n.10 cartelli per manifestazioni che hanno luogo in altri Comuni; questi non possono superare le dimensioni di mt.0.70x1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.
4. La collocazione di tali cartelli e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive. Eventuali deroghe a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento sono da valutare di volta in volta.
5. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

Art. 13 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e norme per la circolazione stradale

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati e curati con idonee manutenzioni in modo da garantire rispetto e decoro per l'ambiente e sicurezza per le persone e le cose.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
6. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

7. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4,5,6,8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16/9/96 n. 610.

8. È fatto divieto di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

9. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 ml. rispetto a quella della banchina stradale corrispondente. Per le insegne aggettanti a bandiera devono essere rispettate le seguenti distanze: ml. 5,1 di altezza da terra in carenza di marciapiede nonché ml. 2,50 di altezza da terra in presenza di marciapiede e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del cordolo del marciapiede medesimo.

10. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì tassativamente vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. La semplice segnalazione, indicante all'utente della strada una postazione di interesse generale, può essere autorizzata solamente in caso di comprovata necessità.

11. I segni pubblicitari orizzontali sulla sede stradale sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore precedenti e successive. In questo caso dovranno essere usati sostanze e materiali facilmente deteriorabili o asportabili.

12. È fatto divieto di collocare in forma permanente e/o temporanea forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta eccezione - temporaneamente - per la pubblicizzazione degli spettacoli viaggianti.

13. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione e ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

14. Non sono ammesse le forme pubblicitarie effettuate con veicoli pubblicitari, qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari così esposti non abbiano una sagoma regolare, ai sensi artt. 49 c. 4 e 57 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni.

15. Ai fini segnaletici sono ammesse le pre-insegne di cui all'art. 47 comma 2, e art. 58, comma 3 del D.P.R. 495/1992, così come sostituiti o integrati, rispettivamente, dall'art.37 e dall'art.48 del D.P.R. 610/1996.

Art. 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto

soccorso.

3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 15 - Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70 .

2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

4. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici salvo nel caso di restauri di insegne storiche preesistenti.

7. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali.

Art. 16 - Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed avere una sporgenza in larghezza non superiore a 1,50.

2. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10.

3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Art. 17 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Art. 18 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.

2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica e' autorizzata dal Comune.
2. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.
4. Devono, inoltre, essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
5. La pubblicità elettorale e' disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Art. 20 - Strade ed Enti proprietari

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Art. 21 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1.

Art. 22 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%.
2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo

cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli.

Art. 23 – Pubblicità sanitaria

1. Le autorizzazioni per la pubblicità sanitaria sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia che nella fattispecie fa attuale riferimento alla Legge 5 febbraio 1992, n.175, e regolamento di attuazione di cui a D.M. 16/9/94 n. 657.
2. L'autorizzazione per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici, infermieri abilitati o autorizzati, puericultrici, massaggiatori), per le quali sono carenti gli organi o collegi professionali legalmente costituiti e quindi deputati al rilascio di apposito nulla-osta, sono rilasciate previa valutazione delle richieste in ordine alla correttezza deontologica del messaggio pubblicitario diffuso, fermo restando il vincolo del mezzo pubblicitario assentibile che nella fattispecie resta solo quello della targa professionale, ovvero dell'inserzione su elenchi telefonici.
3. Per quanto attiene alla pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti ambulatoriali mono e polispecialistici, l'autorizzazione ad esporre targhe o insegne, ovvero inserzioni su elenchi telefonici, viene rilasciata previa acquisizione dei nulla-osta dei vari ordini professionali.
4. In caso di trasferimento di sede la pubblicità sanitaria dovrà essere nuovamente autorizzata. Le autorizzazioni non verranno rilasciate ma solo acquisite d'ufficio, previo nulla-osta dell'Ordine e/o Collegio competente.

Art. 24 – Pubblicità all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. All'interno delle zone di interesse storico culturale classificate dalla normativa del piano regolatore generale e' ammessa l'installazione delle insegne , targhe e tende con caratteristiche inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. E' vietata la collocazione degli impianti pubblicitari nei parchi, fatte salve quelle relative ai divieti ed ai servizi informativi dei parchi stessi, purchè realizzati in materiale ligneo e non a luce diretta.

CAPO IV – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 25 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7 D.Lgs. n. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 26 PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 27 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 comma 1 e 2; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 26 comma 4 del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per conto suo, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 28 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 29 PUBBLICITA' VARIA (art. 15 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

ART. 30 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16 D.Lgs. n. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- a) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 31 ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17 D.Lgs. n. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO V - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 32 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente;
3. All'interno dei Centri Abitati la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, e' sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 33 – L'Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza al competente ufficio del Comune.
2. L'istanza, che è in competente bollo, preferibilmente deve essere presentata in duplice esemplare in modo che una possa essere restituita da ricevuta provvedendo il responsabile del procedimento a compilare quanto di propria competenza (protocollo di arrivo, ,nominativo del responsabile del procedimento; tempo massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso, rispetto in materia di rispetto dei dati personali ecc...).
3. L'istanza deve contenere:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, e/o partita iva e ragione sociale;
 - b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c) la dichiarazione del richiedente di essere egli stesso proprietario dell'area, qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero l'indicazione dell'effettivo proprietario dell'area privata su cui installare il mezzo. In tal caso l'istanza dovrà essere munita dell'assenso del privato proprietario, in caso di proprietà condominiale occorrerà allegare all'istanza copia del verbale di riunione dell'Assemblea condominiale, ovvero dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante che l'assemblea condominiale ha adottato il verbale in parola, specificandone la data della riunione con esplicito assenso favorevole per l'installazione del mezzo pubblicitario oggetto dell'istanza;
 - d) la durata dell'installazione;
 - e) la dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste a tutela della salute umana, della

circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;

- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario;
- g) la descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato, le distanze;
- h) estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 (a norma dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento Edilizio del Comune approvato con Delibera C.C. n. 60 del 27.11.2002);
- i) la specificazione del tipo di illuminazione (es.insegna luminosa, ovvero faretti riflettenti ecc...”;
- j) la distanza dal ciglio stradale, con individuazione della toponomastica in modo che il Responsabile possa individuare l'ente pubblico proprietario legittimato al rilascio del nulla osta; il rispetto delle distanze dal ciglio stradale, in rispetto alle norme in materia;
- k) Se vi sono altri mezzi pubblicitari a distanza inferiore a rispetto quella da posizionare il mezzo oggetto dell'istanza.

Art. 34 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste avanzate ai sensi degli artt. 32 e 33 è fissato in giorni 60. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione degli elementi integrativi di giudizio.

2. Il mancato rispetto dei termini suindicati non configura la formazione del silenzio-assenso, per cui allo spirare degli stessi il richiedente potrà disporre formale diffida nei confronti del responsabile del procedimento. Il responsabile del servizio è il titolare delle varie procedure, emette ordinanze ordinarie, provvede a tutti i compiti che per legge, statuto o regolamenti vengano rimessi nella competenza del responsabile del servizio. Il Responsabile del servizio viene individuato dal Sindaco e può essere individuato tra il personale dipendente appartenente alla Categoria D, non necessariamente responsabile del servizio finanziario, compreso il segretario Comunale. Il responsabile del procedimento può essere nominato in un dipendente appartenente almeno alla Categoria C. Qualora non diversamente individuati, il responsabile del procedimento ed il dirigente/responsabile del servizio, devono intendersi coincidenti nella stessa persona.

Art. 35 – Collocamento in opera della pubblicità e rimozione anticipata

1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità - stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Tutte le autorizzazioni di pubblicità, pertanto, si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari. A

suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente comma, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione e dal piano generale degli impianti, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

3. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

4. Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

5. I titolari dell'autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

6. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

7. Qualora vengano a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto per motivi di pubblico interesse. Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione alla pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 57 e art. 58 sanzioni del presente regolamento.

Art. 36 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione (art. 54 del regolamento di esecuzione al codice della strada)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressione km del punto di installazione;
- data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario e' riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

6. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del soggetto concessionario e/o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti.

7. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione (ovvero precisa collocazione nel sito autorizzato), è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

8. Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

9. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

10. In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi assentibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura ed onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro 15 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.

11. Comunicare al Comune tutte le variazioni, cessazioni di attività e subingressi nell'attività e titolarità collaborando alla buona efficienza dei servizi.

Art. 37 – Scadenza dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora. Resta inteso che il mezzo pubblicitario va rimosso a cure e spese del titolare, in caso contrario si applicano le misure sanzionatorie previste dal Regolamento e l'incameramento della cauzione a sensi di Regolamento.

Art. 38 – Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo all'indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari. In tal caso spetterà al richiedente il solo rimborso dell'imposta ovvero del diritto versato per la parte non goduta.

2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:

- quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione del provvedimento autorizzatorio e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
- per mancato versamento dell'intero importo dell'imposta o anche di una sola rata nei termini previsti.

Nei casi di revoca di cui al precedente comma 2, nessun rimborso verrà riconosciuto e la somma versata a titolo di cauzione per l'autorizzazione verrà incamerata dal Comune a titolo di indennizzo.

Art. 39 – Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al comune, con le stesse modalità e contenuto di cui al precedente articolo 4, almeno 60 giorni prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. In tal caso si provvederà, all'aggiornamento della somma a titolo di cauzione oltre al rimborso spese.

Art. 40 – Subingresso nell'autorizzazione

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario autorizzato, è obbligato a darne comunicazione al comune. Qualora non provveda alla comunicazione di cui al presente articolo la somma versata a titolo di cauzione per l'autorizzazione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, rimborsi, indennizzi, danni e minori introiti per il rallentamento ed aggravio di procedure e conseguenti danni erariali procurati all'Amministrazione. Resta inteso, in tali casi, che al subentrante dovrà essere rinnovata l'autorizzazione previo versamento della cauzione, oltre al pagamento delle altre somme dovute.

Art. 41 – Adempimenti dell’ufficio

1. Il responsabile del servizio, ovvero il concessionario, provvede alla raccolta in fascicoli per ogni pratica relativa ai soggetti autorizzati ovvero ai singoli provvedimenti. Provvederà ad annotare le scadenze per la durata e relative ai singoli versamenti su supporti cartacei o automatizzati, purché provveda alle scadenze ai dovuti controlli e accertamenti.

Art. 42 – Limitazioni e divieti di installazioni di mezzi pubblicitari

1. Non vengono autorizzate le installazioni di mezzi pubblicitari:

- venga richiesta l’installazione nel centro storico con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell’arredo urbano ovvero contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
- sia richiesta l’apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
- su muri di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese o di altri edifici di culto, nonché edifici adibiti ad ospedali ed ospizi;
- sia richiesta l’installazione nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico;
- sia richiesta l’installazione sul muro di cinta dei cimiteri ovvero posizionati entro la fascia di rispetto;
- che per il materiale utilizzato, ovvero posizione, ovvero dimensione deturpino l’ambiente ed il paesaggio ovvero aree considerate di interesse storico;
- che debbano essere posti nel centro storico con dimensioni superiori a;
- sia richiesta nel centro storico l’installazione di mezzi pubblicitari luminosi;
- l’installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari;
- il mezzo pubblicitario da installare provochi, per colore ovvero dimensione ovvero tipologia, confusione con la segnaletica stradale.
- venga chiesta l’installazione con modalità e/o tipologie in contrasto con il presente regolamento.

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato pagamento dell'imposta.

2. Si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure sanzionatorie previste dal presente Regolamento.

Capo VI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 44 – Pagamento dell’imposta (art. 9 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, senza applicare arrotondamenti L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37 (lire tre milioni).
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45 - Soggetto passivo (art. 19, comma 1 D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 46 – Servizio delle pubbliche affissioni (art. 18 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 47 – Diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19 D.Lgs. n. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 48 – Maggiorazioni di tariffa (art. 22, c. 9 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato di oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Art. 49 – Riduzione del diritto (art. 20 D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 34;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 50 – Versamento del diritto (art. 19, 7° c. ,D.Lgs. n. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 51 – Esenzioni dal diritto (art. 21 D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 52 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni (art. 22 D.Lgs. n. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, ovvero l'appaltatore-concessionario, in caso di affidamento del servizio a terzi, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune, ovvero l'appaltatore-concessionario, in caso di affidamento del servizio a terzi, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente dal Comune, ovvero dall'appaltatore-concessionario, in caso di affidamento del servizio a terzi, per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
6. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 53 – Annullamento della Commissione (art. 22, c. 67, D.Lgs. n. 507/93)

1. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo precedente. Nei casi di affidamento del servizio a terzi, qualora il diritto spetti interamente al concessionario-appaltatore questi sarà obbligato al rimborso di cui al presente comma, nei casi in cui venga pattuito una quota ovvero misura percentuale del diritto tra Comune e Concessionario-appaltatore, il rimborso sarà dovuto da ciascuno per la parte di effettivo riscosso.
2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Art. 54 – Sostituzione manifesti (art. 22, c. 8 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il Comune, ovvero il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve

darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 55 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

CAPO VIII - Norme Comuni - Sistema sanzionatorio e contenzioso .

Art. 56 – Rettifica od accertamento d'ufficio (art. 10 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il Comune o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 57 – Sanzioni tributarie ed interessi (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 58 – Sanzioni amministrative (art. 24 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni saranno così graduati:

| | |
|--|----------|
| a) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale fino a mq. 0,70 | € 104,00 |
| a) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche | € 104,00 |
| a) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di v o l a n t i n i | € 104,00 |
| a) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette | € 207,00 |
| a) Per pubblicità sonora, eccedente i limiti di cui all'art. 23 - 3° comma | € 207,00 |
| b) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale superiore a mq. 0,70 | € 207,00 |
| c) Per pubblicità sonora effettuata nei parchi pubblici | € 207,00 |
| l) Per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno | € 500,00 |
| m) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto liero e nei parchi pubblici | € 600,00 |

3. Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

4. Ai fini del precedente comma 2) lettera m) per zona di rispetto si intende: zona adiacente gli edifici del culto, cimiteri, ospedali, case di riposo, scuole, biblioteche e Municipio.

5. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.

6. Il Comune, con lo stesso verbale, dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

7. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 40.

8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

Art. 59 - Rimborsi

1. Nelle ipotesi previste all'art. 53, comma 1, del presente Regolamento il Contribuente può presentare, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento o dal definitivo accertamento del credito, apposita istanza al Comune ovvero al concessionario del servizio per ottenere il rimborso dell'Imposta o del Diritto versati e non dovuti.

2. Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione, e comunque quant'altro utile alla identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.

3. Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

4. Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso nei termini previsti dal D.Lgs. 507/93 Capo I° per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.

5. Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione, spettano al Concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

6. Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, determinata dalla Legge e dal Regolamento, con le modalità contenute nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994, art. 2, lett. a).

7. Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi legali per ogni semestre compiuto, per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 60 – Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e del D.M. 26.04.1994.

Art. 61 – Contenzioso

1. A norma dell'art. 2 del D:Lgs. 546/92 la cognizione delle controversie in materia di tributi locali è demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.
2. Contro le risultanze dei ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 43/88, si può ricorrere alle Commissioni Tributarie.

Art. 62 – Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto del Comune, alle leggi obbligatoriamente ed immediatamente di attuazione per il Comune ed ai Regolamenti del Comune.
2. Eventuali modifiche apportate al codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono aggiornate dall'Organo comunale competente. In mancanza di apposito provvedimento si intendono applicabili ed in vigore le tariffe vigenti per l'anno precedente.

Art. 63 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali a cui il Comune deve obbligatoriamente attenersi.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 64 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006

Schema 1 - Istanza / dichiarazione per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari

AL COMUNE DI PAESANA

SERVIZIO PUBBLICITA'

Marca da bollo
Protocollo N. _____
Del _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E CONTEMPORANEA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'
a firma autenticata ovvero presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

__l__ sottoscritt¹ _____
nat__a _____ (_____) il _____
residente in _____
via _____ n. _____
C.F. _____ Partita I.V.A. _____
Carta Identità n. rilasciata il
nella sua qualità _____
del² _____
con sede in _____ (_____)
via _____ n. _____
C. F. _____ Partita I.V.A. _____
telefono n. _____ Fax _____

ch i e d e

l'autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario meglio appresso specificato.
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) il mezzo pubblicitario in parola verrà installato in via/ piazza
_____ n. _____, individuata a
catasto³ Foglio Mappale sub..... per il
periodo da _____ a _____

¹ Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica

² riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società

³ specificare catasto terreni o urbano (nel caso di installazione su immobile)

a) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è pubblica in quanto di proprietà
4.....

b1) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è privata in quanto di proprietà di 5

.....
ovvero che l'immobile in parola è inserito nel condominio il
cui Amministratore alla data della presente è il Sig. nato
a..... il residente a

b2) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è di proprietà propria dello stesso sottoscritto
richiedente;

c) che il mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta è il
seguito 6 : _____

con le dimensioni, caratteristiche e riportante il messaggio pubblicitario di seguito in dettaglio
indicate7:

specificando il seguente tipo di illuminazione8:con intensità luminosa di
..... candele per mq9

d) le distanze del mezzo pubblicitario

d1) dal ciglio stradale : sono le seguenti:in via/piazzain via/
piazza.....

d2) dagli altri mezzi pubblicitari già esistenti sono le seguenti
.....:

4 specificare : del Comune di ovvero della Provincia ovvero specificare di quale altro soggetto
pubblico

5 inserire nome cognome data e luogo di nascita e residenza del legittimo proprietario, in caso di condominio
specificare oltre al condominio il soggetto amministratore dello stesso

6 specificare il tipo del mezzo pubblicitario (insegna, targa, cartello, ecc...)

7 descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con indicazione delle dimensioni, delle
caratteristiche, del materiale con il quale viene realizzato e posizionato nonché dei colori con cui verrà
realizzato

8 insegna luminosa, ovvero faretti riflettenti ecc...

9 Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi oltre il rispetto dei requisiti
indicati dal regolamento comunale applicabili , non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso,
né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi
abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida pr i conducenti di veicoli.

- d) dichiara che il mezzo pubblicitario oggetto della presente istanza è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste a tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo manlevando, quindi, il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- e) l'impegno, in caso di accoglimento, a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute del regolamento del Comune di Paesana per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, con particolare riguardo all'art.35 e all'art. 36, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario

A tal fine allega:

- a) estratti planimetrici dello strumento urbanistico e disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, del materiale con il quale viene realizzato e posizionato, nonché del messaggio da esporre¹⁰;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- c) l'assenso del privato proprietario ¹¹
- d) i seguenti documenti:

__l__ sottoscritt__ attesta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il mezzo pubblicitario è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, e si assume ogni conseguente responsabilità al riguardo.

__l__ sottoscritt__ si impegna, inoltre, a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale nonché al versamento delle somme che verranno comunicate dal Comune a titolo di cauzione/canone rimborsi ai fini dell'autorizzazione per l'installazione del mezzo pubblicitario.

l i

In fede

(firma del richiedente con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità)

¹⁰ in caso di targhe, cartelli o insegne saranno sufficienti bozzetti purchè veritieri e descrittivi

¹¹ in caso di condominio allegare copia del verbale della riunione

SCHEMA 2 - COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO (IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA) ¹²

COMUNE DI PAESANA PROVINCIA DI CUNEO

Via Barge 6 – 12034

Tel. 0175-94105

Fax 0175-987206

Data della presentazione della domanda _____ Numero di protocollo _____

Il funzionario responsabile del procedimento è il Dott./Sig.

_____ ,

il cui ufficio è ubicato in Paesana Via Barge n. 6 cap 12034 telefono n. _____, fax

n. _____ ,

informa che il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60, salvo la richiesta di ulteriore documentazione. Il mancato rispetto dei termini non configura la formazione del silenzio assenso.

Ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675, si informa che:

- a) l'Amministrazione Comunale è in possesso dei dati personali e che gli stessi vengono trattati in modo automatizzato/ non automatizzato;
- b) che i dati personali potranno essere oggetto di trattamento ai sensi della normativa vigente;
- c) che in relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Il Responsabile
(nome e cognome)

¹² Le comunicazioni possono: essere inserite in calce al modello di richiesta (schema1), con inserimento della firma per ricevuta del richiedente, ovvero essere consegnate a parte al richiedente con proprio protocollo entro 10 giorni dalla richiesta.

Schema n. 3 - Autorizzazione alla installazione

COMUNE DI PAESANA PROVINCIA DI CUNEO
Via Barge n. 6 – Cap 12034
Tel. 0175-94105
Fax 0175-987206

**AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

Vista l'istanza avanzata in data _____,
da _____,
_____ ,
nat__ a _____, residente in _____,
via_/piazza _____ n. _____,
C.F. _____ Partita I.V.A.. _____,
nella sua qualità di _____
del _____
con sede in _____ (_____)
via _____ n. _____
C.F. _____ Partita I.V.A.. _____
intesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, per il
periodo dal _____ al _____,
in via/piazza _____

Visto il parere degli uffici competenti;

Considerato che sono stati rilasciati i necessari nulla - osta da parte del titolare della strada
sulla quale viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

Considerato che i privati proprietari hanno rilasciato i propri assensi;

Considerato che il richiedente è proprietario dell'immobile su cui viene richiesta
l'installazione del mezzo pubblicitario;

Visto l'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni,
nonchè le disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A u t o r i z z a

il/la _____
all'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito specificati aventi le seguenti caratteristiche e
dimensioni:

a condizione che:

a) le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari siano:

_____;

b) vengano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonchè ogni altro divieto e limitazione contenuti nel regolamento comunale; in particolare

c) sia applicata sul mezzo pubblicitario una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;

d) venga periodicamente verificato il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;

e) sia approntata ogni tipologia di intervento che si renda necessario per assicurare la sicurezza del mezzo;

f) venga ripristinato l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel presente provvedimento;

g) sia rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento, ove l'installazione dei mezzi pubblicitari comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera;

i) venga rimosso il mezzo pubblicitario al momento della scadenza dell'autorizzazione, ed in caso di revoca della stessa;

m) l'installazione dei mezzi pubblicitari non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;

n) il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'installazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal Comune;

o) vengano rispettati tutti gli obblighi del titolare dell'autorizzazione stabiliti dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta per l'installazione del mezzo pubblicitario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del con particolare riguardo agli articoli 35 e 36 del predetto Regolamento ⁽¹³⁾

p) _____.

Per il rilascio della presente autorizzazione è dovuto, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento dell'imposta a norma del Regolamento.

Il mancato pagamento di _____ rate ovvero il mancato pagamento dell'imposta annua comporta la revoca dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

_____, lì _____

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

¹³ il Responsabile può integrare con altre prescrizioni qualora necessario

APPENDICE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO

Articolo 23 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada)

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio,

con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilannovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), e [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), dal [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#). In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 24. Pertinenze delle strade.

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione duecentosettantamila centottanta a lire cinquemilioni ottantamila settecento.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanoventi a lire duemilioni cinquemila quattrocentocinquanta.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Disposizioni del Regolamento di esecuzione ed applicazione al Codice della Strada

Art. 47. (Art. 23 Cod. Str.) Definizione dei mezzi pubblicitari.

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale .

Art. 48. (Art. 23 Cod. Str.) Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Art 49. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50. (Art. 23 Cod. Str.) *Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51. (Art. 23 Cod. Str.) *Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza*

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. .

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 52. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Art. 53. (Art. 23 Cod. Str.) Autorizzazioni

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della [*legge 4 gennaio 1968, n. 15*](#), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54. (Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55. (Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione.

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati

Art. 56. (Art. 23 Cod. Str.) Vigilanza.

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni

avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Art. 59. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco del Comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della [legge 24 aprile 1975, n. 130](#). La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991](#)

Art. 60. (Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di servizio

1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a cura dell'ente proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.
3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti

D.Lgs.
15/12/1997,
n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 62. Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e del relativo regolamento di attuazione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) ^(74/a);

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;

d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;

e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#). Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato [decreto legislativo n. 285 del 1992](#).